



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/06/2023 (punto N 7)

Delibera

N 669

del 19/06/2023

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Roberto SCALACCI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

L. 157/92 ART. 19 BIS E L.R. 3/94 ART. 37 QUATER. AUTORIZZAZIONE CACCIA IN DEROGA DELLA SPECIE PICCIONE (Columba livia forma domestica) SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Monia MONNI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette al fine di prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ed in particolare l'articolo 19 bis che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della legge 157/1992 stessa e della direttiva;

VISTA la legge 11 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea" ed in particolare l'articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo un apposito comma all'articolo 19 bis della citata legge 157/1992, prevede che le Regioni, provvedano all'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 "legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la quale, nel rispetto della citata legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato la gestione del territorio regionale a fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies che disciplinano l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE;

VISTO in particolare l'articolo 37 quater della l.r. 3/1994 che detta procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in deroga, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) Attuazione", ed in particolare l'allegato "A" che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

CONSIDERATO che le specie di uccelli oggetto di un regime generale di protezione secondo la direttiva comunitaria e non incluse nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere interessate da un regime di deroga in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della direttiva stessa e, in particolare, per prevenire gravi danni alle colture agricole;

CONSIDERATO che le specie non comprese nell'allegato II della direttiva comunitaria possono essere oggetto di prelievo solo qualora siano puntualmente osservate le ragioni e attuate le condizioni di deroga per ciò che riguarda i mezzi, i modi, i tempi, i luoghi, i controlli e i dati raccolti nell'esercizio venatorio;

CONSIDERATO che il regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva comunitaria prevede che, ove non ci siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di protezione per prevenire gravi danni alle colture;

CONSIDERATO che le specie piccione (*Columba livia forma domestica*) ha causato gravi danni all'agricoltura toscana, come risulta dai dati riferiti dalle Province toscane e riportati sulla banca dati informatizzata regionale;

VISTI i risultati dell'indagine conoscitiva effettuata dal Centro Ornitologico Toscano (C.O.T.) da cui risulta l'incremento numerico delle popolazioni di piccione nidificanti in Toscana, agli atti presso il Settore "Attività faunistica venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali";

DATO atto che i danni da piccione registrati nel 2022 (esclusi sia i danni da avifauna non meglio definita che quelli da columbidi e tutte le altre specie identificabili nonché tutti i danni riferiti alle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla l.r. 49/1995) ammontano a complessivi Euro € 47.276,59;

RITENUTO opportuno e cautelativo indicare in 20.000, come indicato nel parere ISPRA il numero di piccioni complessivamente prelevabili in Toscana nel 2023 in attuazione del presente provvedimento, tenuto conto dei dati statistici acquisiti sui danni e delle caratteristiche produttive dei singoli territori provinciali;

RITENUTO opportuno, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie e disporre l'eventuale sospensione anticipata del prelievo che i cacciatori provvedano a comunicare il numero dei capi abbattuti in deroga esclusivamente mediante annotazione sul tesserino venatorio digitale (applicazione Toscaccia) e che pertanto tale strumento sia obbligatorio per coloro che intendono effettuare prelievo venatorio in deroga sulla specie piccione;

DATO atto che i dati sui danni dichiarati dalle province toscane non tengono conto delle aree protette ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 49/1995 e neppure dei danni arrecati alle produzioni agricole non oggetto di impresa agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

CONSIDERATO quindi che, in ragione di quanto sopra, il danno finanziario ingente che subiscono le aziende toscane è sicuramente grave, difficilmente quantificabile e solo parzialmente risarcibile in quanto riferito solo al valore del prodotto in pianta, inferiore a quello del prodotto trasformato e senza tenere conto delle perdite di mercato;

RITENUTA quindi prioritaria la volontà politica dell'Amministrazione regionale di ridurre tali eventi dannosi su tutto il territorio regionale attraverso ogni possibile azione;

VISTA la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione inviata all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 209406 del 04/05/2023;

VISTO il parere inviato da ISPRA prot. n. 0031960/2023 del 12/06/2023 relativamente alla specie Piccione, agli atti del Settore "Attività faunistica venatoria, Pesca in mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)", favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni operative indicate nello stesso;

DATO ATTO di aver valutato le prescrizioni formulate nel suddetto parere e di aver recepito le stesse. Si ritiene tuttavia necessario mantenere l'uso dei richiami vivi di piccione in quanto consentiti e previsti dalla normativa vigente e quindi comunemente utilizzati per la caccia al colombaccio. Inoltre si ritiene di non dettagliare tutte le cosiddette specie "proteoleaginose" in quanto le stesse sono identificabili ma al contempo non specificabili in modo esaustivo trattandosi di specie in continua evoluzione;

VISTE le richieste di abbattimento in deroga provenienti dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, giustificate dai gravi danni alle coltivazioni agricole toscane;

PRESO atto che, in attuazione della l.r. 3/1994, sussiste l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, così come puntualmente rilevate a livello locale, di consentire il prelievo in deroga del piccione in quanto specie ripetutamente dannosa per l'agricoltura allo scopo di limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, applicando la disciplina vigente;

RITENUTO opportuno, per le ragioni suddette e in attuazione delle normativa vigente, di dar corso al prelievo in deroga della specie piccione (*Columba livia forma domestica*), individuando specie, luoghi, tempi e modalità di prelievo;

RITENUTO quindi opportuno, per tutte le ragioni di cui sopra, autorizzare il prelievo in deroga delle specie piccione (*Columba livia forma domestica*), nel periodo compreso tra il 2 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024;

DATO atto che la specie è esclusivamente nidificante nel mese di settembre in Toscana e considerata la larga e diffusa distribuzione dei seminativi sul territorio si ritiene opportuno consentire il prelievo del piccione, fermo restando il divieto nelle ZPS, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;

RITENUTO quindi che esistono le condizioni per disciplinare un regime di deroga relativamente al prelievo del piccione (*Columba livia forma domestica*) ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO infine di disciplinare compiutamente e analiticamente ai sensi delle succitate norme un regime di deroga, con particolare riferimento alle condizioni, modalità, tempi, luoghi del prelievo e quantità di esemplari prelevabili;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità agli articoli 37 bis e seguenti della l.r. 3/1994 e per le motivazioni esposte in premessa, il prelievo in deroga da appostamento della specie piccione (*Columba livia forma domestica*) ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lettera a) al fine di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole locali, su tutto il territorio regionale in presenza di colture ed attività agricole, nei giorni di apertura anticipata della caccia autorizzati dalla Giunta regionale e nel periodo compreso tra il 17 settembre 2023 e il 31 gennaio 2024 compreso;

2. di stabilire che il prelievo in deroga della specie piccione (*Columba livia forma domestica*) deve essere effettuato esclusivamente nei terreni ove sono state seminate o sono presenti coltivazioni di cereali autunno vernini, cereali a semina primaverile o oleoproteaginose (quali ad esempio girasole, soia, colza, fava, favino, pisello, cece, cartamo, lino), nonchè in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri, nel periodo compreso dalla semina alla raccolta del prodotto;
3. di stabilire in 20.000 il numero di capi di piccione (*Columba livia forma domestica*) complessivamente prelevabili in Toscana nel 2023/24 in attuazione del presente provvedimento;
4. di consentire il prelievo da appostamento del piccione (*Columba livia forma domestica*) esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana rispettivamente per un massimo di venti capi giornalieri e duecento capi complessivi stagionali per cacciatore per l'intero periodo (2 settembre 2023 – 31 gennaio 2024) con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
5. di consentire l'uso di richiami vivi di piccione esclusivamente durante il periodo di cacciabilità del colombaccio. Nel caso venga autorizzata la pre-apertura potranno essere utilizzati esclusivamente stampi di piccione
6. di vietare la vendita dei capi prelevati;
7. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo il recupero nell'apposita sezione dedicata ai prelievi in deroga del tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
8. di procedere alla rendicontazione dei prelievi effettuati in applicazione del presente provvedimento nei termini previsti dalla normativa vigente;
9. di individuare la competente struttura della Giunta Regionale quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
10. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente delibera è affidata alle guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/94.
11. di dare atto che l'attuazione degli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992.
12. che il mancato rispetto della presente delibera sarà sanzionato ai sensi dell'art. 58 lett. q) L.R. 3/94
13. di stabilire che la Regione, nel rispetto del principio di precauzione può provvedere alla sospensione del prelievo in deroga al raggiungimento del 95% del numero dei capi prelevabili. L'eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana e sulla App Toscaccia;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
ROBERTO SCALACCI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI